

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 giugno 2021, n. 099/Pres.

Regolamento per l'attuazione di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

Modifiche e integrazioni approvate da:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, c. 6, L.R. 16/2021 (B.U.R. 5/11/2021, S.O. n. 35).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, c. 1, L.R. 15/2022 (B.U.R. 9/11/2022, S.O. n. 40).

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti attuatori della misura
- Art. 4 Soggetti beneficiari della misura
- Art. 5 Modalità attuative della misura
- Art. 6 Monitoraggio e valutazione
- Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento definisce i soggetti beneficiari e le modalità attuative della misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), di seguito denominata misura.

2. La misura è finalizzata ad accrescere l'occupabilità e a favorire la ricollocazione di soggetti coinvolti in crisi aziendali aventi i requisiti di cui all'articolo 4 attraverso la realizzazione di un percorso personalizzato effettuato in modo integrato dai Servizi pubblici per l'impiego regionali e i soggetti accreditati per la fornitura di servizi al lavoro di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 24 della legge regionale 18/2005. Il contributo riconosciuto ai soggetti accreditati è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
- a) per disoccupati: soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e sottoscrivono il patto di servizio personalizzato presso un centro per l'impiego regionale;
 - b) per disoccupati a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2005: soggetti disoccupati che hanno perso la propria occupazione a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale sussistente ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005:
 - 1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);
 - 2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);
 - 3) risoluzione del rapporto di lavoro conseguente all'adesione all'accordo collettivo aziendale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 311, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);
 - 4) risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 6

- settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o dal Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
- 5) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinato dal decreto legislativo 368/2001 o dal Capo III del decreto legislativo 81/2015, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
- 6) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;
- c) per soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2005: soggetti che siano stati sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, o con ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, ivi compreso l'assegno di solidarietà, ovvero posti in distacco ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale sussistente ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005;
- d) "Presenza in carico congiunta": modalità di realizzazione di un percorso personalizzato di ricollocazione lavorativa, definito in maniera integrata, d'intesa con il lavoratore interessato, dalla struttura regionale dei Servizi pubblici per l'impiego competente per territorio e dal soggetto accreditato individuato a seguito dell'Avviso pubblico di cui all'articolo 3 e formalizzato in un documento denominato "Piano di Azione Individuale" ("PAI").

Art. 3

(Soggetti attuatori della misura)

1. La misura è attuata dalle strutture dei Servizi pubblici per l'impiego regionali appartenenti alla Direzione centrale competente in materia di lavoro in collaborazione con i soggetti accreditati di cui all'articolo 24 della legge regionale 18/2005.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di Avviso pubblico contenente i criteri e le modalità di selezione dei soggetti accreditati coinvolti nell'attuazione della misura.

Art. 4

(Soggetti beneficiari della misura)

1. La misura è finalizzata alla ricollocazione di soggetti che, alla data di sottoscrizione del Piano di Azione Individuale di cui all'articolo 5, comma 3, posseggano tutti i seguenti requisiti:

- a) essere disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2005;
- b) essere residenti sul territorio regionale;
- c) non beneficiare dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Art. 5

(Modalità attuative della misura)

1. Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della misura e delle risultanze emergenti dall'analisi del mercato del lavoro regionale da parte dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e previa valutazione del bacino dei potenziali lavoratori interessati, sentito il Tavolo regionale di Concertazione, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, aventi i requisiti di cui all'articolo 4, interessati dalla misura.

2. La misura prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- a) attività di accoglienza, presa in carico, orientamento;
- b) attività formative, se ritenute necessarie all'esito della realizzazione delle attività di cui alla lettera a);
- c) attività di accompagnamento intensivo al lavoro.

3. Le attività di cui al comma 2 sono declinate nel PAI sottoscritto congiuntamente da ciascun soggetto da ricollocare e dai soggetti attuatori della misura e possono essere realizzate, in coerenza con le prassi operative dei servizi per l'impiego, anche con modalità a distanza.

4. Ciascun soggetto può essere preso in carico, nell'ambito della presente misura, esclusivamente una volta.

5. Le attività di cui al comma 2, lettera c), sono remunerate subordinatamente all'avvenuta ricollocazione del soggetto preso in carico. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo assume rilievo esclusivamente l'avvenuta ricollocazione, entro otto mesi dalla sottoscrizione del Piano di Azione Individuale, del soggetto preso in carico, con le seguenti tipologie contrattuali, anche in somministrazione: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, contratto di apprendistato, contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi. Non assume rilievo la ricollocazione avvenuta con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

6. Il termine entro cui deve essere avvenuta la ricollocazione ai sensi del comma 5 è prorogato fino a un massimo di otto mesi nei casi instaurazione, durante il periodo di presa in carico congiunta, di rapporti lavoro cui al comma 5, secondo periodo, di durata inferiore a sei mesi, ovvero per un periodo di sei mesi qualora il PAI preveda la realizzazione delle attività di cui al comma 2, lettera b).

7. L'Avviso pubblico di cui all'articolo 3, comma 2, specifica le modalità attuative e gestionali della misura, ivi comprese le modalità di rilevazione dell'avvenuta ricollocazione, nonché le modalità di riconoscimento del contributo economico a favore dei soggetti accreditati.

Art. 6 (Monitoraggio)

1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro provvede al monitoraggio e al controllo della misura di cui al presente Regolamento.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.